



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 12 dicembre 2011

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE BWIN

Gare del 9-10-11 dicembre 2011 - Diciannovesima giornata andata

Ascoli-Varese 0-0
Brescia-Bari 1-3
Cittadella-Reggina 3-2
Grosseto-Modena 1-1
Gubbio-Padova 1-0
Nocerina-Crotone 0-2
Sampdoria-Juve Stabia 1-1
Sassuolo-Livorno 2-1
Torino-Pescara 4-2
Verona-Albinoleffe 1-0
Vicenza-Empoli 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Gianfranco Valente, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 dicembre 2011, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

48/143



Tutti i colori della passione.

bwin 

" " " N. 19

1) **SERIE BWIN**

Gare del 9-10-11 dicembre 2011 - Diciannovesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. PADOVA – Soc. TORINO del 3 dicembre 2011 – Diciottesima giornata andata

Il Giudice Sportivo,

letto il ricorso proposto dalla Soc. Torino in merito alla gara in oggetto;

rileva

le argomentazioni che la società reclamante ha posto a fondamento della richiesta di assegnazione *ex art.* 17- n. 1, CGS, della vittoria per 0-3, ricondursi al mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione artificiale (*ex art.* 29, n. 5, CGS) ed all'irregolare andamento della gara (*ex art.* 29, n. 3, CGS) a causa delle consequenziali reiterate interruzioni della gara;

osserva

la rituale proposizione del reclamo *ex art.* 29, n. 5, CGS, presupporre necessariamente la formulazione "di una specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulata dal capitano della squadra interessata, che l'Arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara";

il rapporto arbitrale documenta che non solo tale riserva non è stata ritualmente formulata ma che, addirittura, al termine della gara "Dopo circa 30 minuti dalla sospensione definitiva alla presenza della quaterna, dell'osservatore arbitrale Cicogna Sergio, dal vice commissario Can B Emidio Morganti, dei capitani, dei dirigenti accompagnatori e del rappresentante della Procura federale, il rappresentante della Lega di Serie B sig. Samuele Visentin ci comunicava che, in accordo con le due Società, la gara sarebbe proseguita l'indomani 4/12/2011 alle ore 14.30";

per quanto attiene alla proposizione del reclamo *ex art.* 29, n. 3, CGS, il dettato normativo esclude la sindacabilità da parte del Giudice sportivo "dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'Arbitro, o che siano devoluti all'esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento del giuoco del calcio": la Regola 5 del Regolamento sancisce " che l'Arbitro interrompe temporaneamente la gara, la sospende o la interrompe definitivamente a seguito di interferenze esterne, di qualunque genere";

P.Q.M.

dichiara – ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 co. 3 e 5 CGS - l'inammissibilità del reclamo proposto dalla Soc. **Torino** .

* * * * *

Gara Soc. VERONA – Soc. ALBINOLEFFE

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (*fax* delle ore 12.46 odierne) *ex art. 35 – co. 1. 3, CGS* circa la condotta tenuta al 43° del secondo tempo dal calciatore **Maietta Domenico** (Soc. **Verona**) nei confronti del calciatore **Hetemaj Mehmet** (Soc. **Albinoleffe**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, all'atto dell'esecuzione di un calcio di punizione accordato alla squadra ospite, nei pressi dell'area di rigore veronese, il calciatore Maietta si inseriva nella barriera difensiva e quindi, con repentino movimento del braccio destro, colpiva l'addome del calciatore Hetemaj, che cadeva al suolo, con atteggiamento sofferente;

nessun provvedimento disciplinare era adottato dall'Arbitro che, su richiesta di questo Ufficio, telefonicamente alle ore 13.16, dichiarava: "io ed i miei collaboratori non abbiamo visto quanto accaduto";

il deprecabile gesto compiuto dal calciatore veronese, del tutto avulso dal contesto agonistico, palesemente intenzionale e potenzialmente lesivo per la zona del corpo colpita, integra, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, gli estremi della "condotta violenta", che rende ammissibile *ex art. 35 – co. 1. 3, CGS*, la "prova televisiva";

conseguente la sanzionabilità *ex art. 19, – co. 4, lettera b), CGS* della condotta segnalata, nella misura che appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo;

P.Q.M.

delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, sanzionare il calciatore **Maietta Domenico** (Soc. **Verona**) con la squalifica per **tre** giornate effettive di gara.

* * * * *

a) SOCIETA'

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **GUBBIO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ad un Assistente grida e cori ingiuriosi.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **VICENZA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore due petardi; entità della sanzione attenuata *ex art. 13 – co. 1 – lett. a) e b), e co. 2, CGS*, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BORGHESE Martino (Bari): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.

GENEVIER Gael (Livorno): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LANER Simon (Albinoleffe): per avere, al 37° del secondo tempo, a giuoco fermo, calpestato un avversario al suolo, senza conseguenze lesive.

PAGHERA Fabrizio (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ABBATE Matteo (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BENTIVOGLIO Simone (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CASCIONE Emmanuel (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

D'AIELLO Rocco (Albinoleffe): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DICUONZO Stefano (Juve Stabia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

GESSA Andrea (Pescara): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

GOMEZ TALEB Juan Ignacio (Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

KURTIC Jasmin (Varese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PICCINNI Matteo (Albinoleffe): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

POMPEU DA SILVA Ronaldo (Grosseto): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ROMERO Sergio German (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

VINCI Alessandro (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZITO Antonio (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CONSONNI Luigi (Grosseto)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.000,00

DONATI Massimo (Bari): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quinta sanzione).

PRIMA SANZIONE

BELLOMO Nicola (Bari)

MARTINETTI Daniele (Varese)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

AUGUSTYN Blazej (Vicenza)

CACCIATORE Fabrizio (Varese)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BROSCO Riccardo (Pescara)

QUINTA SANZIONE

DI MAIO Roberto (Nocerina)

DOS SANTOS MACHADO Claiton (Bari)

MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)

MAIETTA Domenico (Verona)

PECCARISI Maurizio (Ascoli)

RIZZO Giuseppe (Reggina)

SANDREANI Alessandro (Gubbio)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BUHEL Marcel (Gubbio)
CASTIGLIA Ivan (Reggina)
COCCO Andrea Salvatore (Albinoleffe)
COLOMBO Riccardo (Reggina)
DESSENA Daniele (Sampdoria)
FARIAS DA SILVA Diego (Nocerina)
FILKOR Attila (Livorno)
GRAFFIEDI Mattia (Gubbio)
POLENTA MUSETTI Diego Fabiano (Bari)
SILVA DUARTE Mario Rui (Gubbio)

SECONDA SANZIONE

COFIE Isaac (Sassuolo)
DI GENNARO Davide (Modena)
ITALIANO Vincenzo (Padova)
SACILOTTO Luiz Gabriel (Nocerina)
TREVISAN Trevor (Padova)
ZECCHIN Gianpietro (Varese)

PRIMA SANZIONE

BASSOLI Alessandro (Modena)
BONIPERTI Filippo (Ascoli)
CARACCIOLO Antonio (Gubbio)
CHECCUCCI Francesco (Crotone)
TERRANOVA Emanuele (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

DJURIC Milan (Crotone)

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

PARISI Alessandro (Torino)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

COLOMBI Simone (Juve Stabia)

PRIMA SANZIONE

STOIAN Adrian Marius (Bari)

c) **ALLENATORI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

TITO Ivano (Modena): per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale.

Il Giudice Sportivo: *avv. Gianfranco Valente*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 DICEMBRE 2011

IL PRESIDENTE
Andrea Abodi